



COMUNE DI TERRACINA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI E PERIURBANI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato con riferimento ai seguenti provvedimenti normativi e amministrativi europei, nazionali, regionali e comunali:
 - Convenzione Europea del Paesaggio (firmata a Firenze il 20/10/2000 da tutti gli Stati membri, ratificata con legge n. 14 del 9/1/2006);
 - Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio");
 - Legge Regionale n. 39 del 28/04/2002 e Regolamento di attuazione n. 7 del 18/04/2005 ("Norme in materia di gestione delle risorse forestali");
 - Piano Territoriale Paesaggistico Regionale /PTPR (Del.ni di G.R. n. 556 del 25/09/2007 e n. 1025 del 21/12/2007);
 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/IV del 19/03/2003 (Adesione del Comune di Terracina alla Carta di Aalborg ("Carta delle Città Europee Sostenibili"));
 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/X del 14/11/2005 (Istituzione del Forum di Agenda 21 Locale);
 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122/XXI del 26/10/2007 (approvazione del Piano di Azione Ambientale del Comune di Terracina).
 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 21/01/2014 (Adesione del Comune di Terracina al Progetto Nazionale "Orti Urbani", secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, dall'ANCI e da Italia Nostra);
 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 17/09/2014 (Piano Generale del Verde Pubblico Urbano e Territoriale secondo il principio di sostenibilità e di gestione ecosistemica).

Art. 2

Scopi e finalità

1. Scopo del presente Regolamento è la valorizzazione di una parte del territorio comunale mediante affidamento ad associazioni, a soggetti del privato sociale senza fini di lucro e/o soggetti privati per realizzare un progetto complessivo che integri esperienze di agricoltura urbana e periurbana con la tutela del paesaggio e del suolo.
2. L'intento è quello di diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura tra i cittadini, sia nella città che nelle aree periurbane: per limitare il consumo del territorio, specie agricolo; per la riqualificazione degli

stili di vita e per la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali; per il miglioramento della qualità dell'ambiente; per costituire un'unica rete di orti urbani e periurbani accomunati da regole etiche condivise, pur nella diversità delle tipologie, degli usi, dei luoghi, dei territori; per rafforzarne l'identità e la conoscenza e favorire lo sviluppo di una economia etica a vantaggio diretto della comunità.

3. Del progetto nazionale, il Comune di Terracina ritiene di fare proprie le seguenti finalità:
 - a) Avvicinare i cittadini alla realtà agricola, stimolando nel contempo la coesione sociale;
 - b) Favorire la riqualificazione delle aree dismesse e dei terreni agricoli inutilizzati;
 - c) Ostacolare il consumo di territorio e mitigare le situazioni di marginalità e degrado e migliorare il paesaggio urbano;
 - d) Valorizzare le produzioni e le essenze ortive tradizionali locali.
 - e) Informare e comunicare, attraverso i mezzi opportuni, il valore dell'iniziativa, il suo significato, i suoi contenuti e suoi risultati.

4. In particolare, il Comune di Terracina ritiene che debbano rientrare in tale ambito:
 - Le coltivazioni di tipo tradizionale purché sostenibili da un punto di vista ecobiologico ed indirizzate al concetto di "catena corta" e alla filosofia del "Km 0";
 - L'agricoltura sociale che riguarda le attività agricole che permettono di realizzare percorsi terapeutici e riabilitativi e di integrazione lavorativa per persone svantaggiate;
 - L'orticoltura urbana di tipo individuale e di tipo collettivo mediante il coinvolgimento di associazioni e organismi sociali per attenuare sia le difficoltà di tipo economico delle fasce deboli di popolazione che le esigenze di tipo ricreative, pedagogiche e culturali;
 - L'agriturismo sostenibile per la valorizzazione delle produzioni del territorio e del paesaggio agricolo e forestale urbano e periurbano;
 - La forestazione urbana e periurbana da svilupparsi come compensazione alle emissioni di CO².

Art. 3

Modalità di assegnazione

1. Il Comune di Terracina assegna, tramite avviso pubblico, tranne che nei casi previsti dal comma 2, lettera c), ai cittadini maggiorenni residenti a Terracina che ne fanno richiesta, in forma individuale o in gruppo di cui venga comunque individuato il soggetto responsabile, nella misura di un appezzamento per richiedente, parti di terreno comunale da destinarsi ad orto.

2. L'avviso pubblico di cui al precedente comma 1 indicherà i siti comunali, preventivamente individuati dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale, e definirà i requisiti necessari per la partecipazione e i criteri per la graduatoria di assegnazione dei singoli lotti. La superficie dell'orto assegnato non sarà inferiore a 50 mq e superiore a 100 mq. I siti saranno consegnati liberi da impedimenti, con verifica delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno.

3. Il totale dei terreni individuati sarà assegnato, attraverso l'avviso pubblico, con la seguente articolazione:
 - a) Il 65% dei terreni sarà classificato come "Orto Sociale" e potranno essere assegnati a cittadini residenti con reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente inferiore a Euro 15.000. Tra questi "Orti Sociali", l'assegnazione dovrà avvenire valutando le classi di età dei richiedenti e le loro diverse esigenze.
 - b) Il 10% dei terreni potranno essere assegnati a cittadini anche con reddito calcolato ai fini ISEE superiore a Euro 15.000 (per lotti classificati come "Orti di Prossimità").

- c) Per i restanti terreni, pari al 25%, e per aree di dimensioni inferiori ai 2.500 mq, è possibile la stipula di convenzioni tra il Comune di Terracina ed associazioni del territorio o enti non profit o scuole interessati che nel tempo abbiano chiesto di poter collaborare nella gestione di una porzione di area verde pubblica, seguendo il fine di condurre attività aggregative, di animazione e partecipazione sociale, educative, terapeutiche, informative e culturali. Queste aree mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Devono essere conservate dalle suddette associazioni nelle migliori condizioni d'uso in analogia con le altre finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali.
4. Ad eccezione di quelli con finalità educative e assegnati ad associazioni, ciascun orto potrà essere affidato esclusivamente a singoli cittadini o ad un gruppo di cui venga comunque individuato il soggetto responsabile. All'avviso potranno partecipare residenti maggiorenni del Comune di Terracina, non proprietari di terreni agricoli nel territorio comunale. Nell'ambito del medesimo nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda.

Art. 4

Attribuzione punteggi

1. L'avviso pubblico dovrà utilizzare i seguenti criteri per l'assegnazione degli "Orti Sociali" e degli "Orti di Prossimità":
- Reddito calcolato ai fini ISEE ed età del richiedente
 - da 0 a € 3.000 € 5 punti;
 - da 3.001 a 6.000 € 4 punti;
 - da 6.001 a 9.000 € 3 punti;
 - da 9.001 a 12.000 € 2 punti;
 - da 12.001 a 15.000 € 1 punto;
 - oltre i 15.000 € 0 punti;
 - età partecipanti
 - da 65 a 70 anni 2 punti;
 - da 70 a 75 anni 4 punti;
 - da 75 a 80 anni 7 punti;
 - oltre 80 anni 10 punti;
 - percentuale d'invalidità del richiedente
 - da 50 a 75 % 2 punti;
 - da 76 a 90 % 4 punti;
 - da 91 a 100 % 6 punti;
 - componenti il nucleo familiare
 - da 1 a 3 0 punti;
 - da 4 a 6 5 punti;
 - oltre 6 10 punti;
 - Precedente condizione di assegnatario di orti urbani comunali nei bandi successivi
3 punti;
2. In caso di pari punteggio sarà data precedenza alla maggiore vicinanza dell'abitazione o del luogo di lavoro all'orto.

3. Per la graduatoria riferita agli orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali di cui al comma 2, lettera c), dovrà essere presentato apposito progetto, oggetto di valutazione da parte di commissione all'uopo nominata, la quale redigerà la graduatoria.
4. L'Ente comunale, sempre tramite avviso pubblico, potrà prevedere la creazione di un albo di aree appartenenti a soggetti privati che le rendano disponibili come terreni da destinare ad "Orti Urbani", con pagamento di un canone annuale pari alla metà di quello comunale

Art. 5

Durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione dell'orto avrà durata quinquennale e non sarà automaticamente rinnovabile alla scadenza. L'assegnazione avrà luogo con provvedimento dirigenziale e decorrerà dalla data di esecutività del provvedimento. In caso di rinuncia, decadenza o revoca della assegnazione ai sensi dell'Art. 10 del presente Regolamento, si provvederà a nuova assegnazione per il periodo restante sino alla scadenza dei cinque anni, utilizzando la graduatoria approvata.
2. L'assegnazione sarà personale e la condizione dell'orto non potrà pertanto essere demandata a terzi. In caso di decesso dell'assegnatario, i componenti della famiglia (in possesso dei requisiti previsti di cui al presente regolamento) potranno presentare, entro 90 giorni, la richiesta di subentro per il periodo sino alla scadenza naturale della precedente assegnazione.
3. L'assegnatario non potrà subaffittare né concedere a terzi l'uso dell'orto, pena la revoca dell'assegnazione. L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, che dovrà essere direttamente coltivato dall'assegnatario o dai suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia. L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo (salvo che per periodi di assenza giustificata, con delega a un sostituto per massimo tre mesi, al termine del quale se l'assegnatario non riprende la gestione dell'orto, questo verrà riassegnato). Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed accettato prima della assegnazione dell'orto da parte dei singoli richiedenti.

Art. 6

Canone di assegnazione

1. Il canone annuo per ciascun orto sarà:
 - di 0,50 Euro/mq nel caso in cui il reddito calcolato ai fini ISEE dell'assegnatario sia inferiore a Euro 15.000;
 - di 2 Euro/mq nel caso in cui il reddito calcolato ai fini ISEE dell'assegnatario sia superiore ad Euro 15.000.
2. Gli assegnatari dovranno versare il canone al Comune di Terracina in unica rata anticipata per il periodo di assegnazione (5 anni) entro il 10 gennaio di ogni anno.
3. Il reddito calcolato ai fini ISEE deve essere dimostrato al momento della procedura dell'avviso pubblico di assegnazione o in occasione di eventuali subentri di cui all'Art.4, comma 2.

4. In considerazione delle loro finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali non si prevede canone per gli orti di cui al precedente Art. 3, comma 2, lettera c).

Art. 7

Utenze e parti comuni

1. La fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, compresi i costi relativi al consumo, relativi all'irrigazione e alle attività di gestione degli orti, saranno a carico dell'assegnatario. Gli assegnatari potranno usufruire di autonomi allacciamenti di acqua e luce.
2. Gli assegnatari sono obbligati alla pulizia e alla corretta manutenzione delle parti comuni. Gli stradelli devono essere tenuti puliti e sgombri da macerie, manufatti, rifiuti, fogliame, sterpaglie ed altro e non dovranno presentare buche e ostacoli. Il servizio igienico collegato all'esterno degli orti dovrà essere mantenuto in buone condizioni sanitarie.

Art. 8

Modalità di conduzione dell'orto

1. Ciascun orto sarà consegnato nello stato di fatto in cui si trova, libero da impedimenti e con verifica delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno. Ciascun assegnatario dovrà provvedere alla pulizia e corretta manutenzione dell'orto concessogli. Eventuale capanno degli attrezzi e servizio igienico saranno realizzati direttamente dall'assegnatario, con oneri a totale carico dello stesso, previo ottenimento di tutti i pareri necessari.
2. Non è consentita la costruzione di muretti di delimitazione tra i vari orti e le eventuali aree di camminamento interno agli orti dovranno essere esclusivamente in terra battuta. Non si dovranno in alcun modo alterare la dotazione della struttura: recinzione, capanno degli attrezzi e impianti. Non è consentito edificare altre strutture in legno, muratura o altro materiale. Non è consentito depositare all'interno dell'area assegnata materiali o arredi vari (tavoli, sedie, ombrelloni, gazebo ecc.).
3. Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata, il Comune di Terracina potrà disporre, previa diffida e fatti salvi eventuali altri provvedimenti, la revoca dell'assegnazione.

Art. 9

Modalità di coltivazione orticola

1. Sull'area assegnata potrà essere svolta esclusivamente coltivazione orticola pur se è ammessa la coltivazione di fioriture annuali. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o avere scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio.

2. Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.
3. In nessun caso potranno essere utilizzati prodotti che possano in qualche modo recare danno alle persone, animali, suolo e al sottosuolo.
4. Nella gestione dell'orto dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
 - dare priorità nella scelta delle coltivazioni a quegli ortaggi e frutta caratteristici dell'agricoltura locale e italiana;
 - predisporre tutte le iniziative atte alla tutela della biodiversità e del paesaggio attraverso la piantumazione di coltivazioni rare, in via d'estinzione e legate al territorio ed eventualmente predisponendo strutture finalizzate alla conservazione della fauna urbana (bat box, mangiatoie per uccelli, cassette nido, ecc.);
 - rispettare la stagionalità dei prodotti;
 - non utilizzare fitofarmaci e prodotti OGM;
 - apporre all'ingresso dell'orto la tabella e il logo "Orti Urbani" con le informazioni essenziali sul sito (pianta, denominazione, caratteristiche, ecc.);
 - rispettare la corretta utilizzazione del logo nella comunicazione e presentazione al pubblico dell'attività svolta e i criteri di corretta ed uniforme visibilità e riconoscibilità degli orti urbani comunali;
 - rispettare i regolamenti comunali;
 - sottoporsi volontariamente a tutti i controlli disposti dall'Ente comunale.
5. In ogni caso non dovrà arrecarsi alcun disturbo ai fondi confinanti e pertanto:
 - non è consentita l'accensione di fuochi o braci;
 - non è consentita la piantumazione di rampicanti e/o di ortaggi a sviluppo ingombrante (es.. zucche, zucchini, fagioli rampicanti, ecc...) ad una distanza inferiore a mt. 1 dal confine con i fondi vicini o che, causa la loro estensione in altezza, possano provocare ombreggiatura verso i medesimi;
 - è consentita esclusivamente la presenza di un albero da frutta la cui altezza non deve superare i mt. 3 di altezza ed i rami non devono in alcun modo creare problemi agli orti confinanti;
 - in caso di presenza di pergolato il medesimo deve avere un'altezza pari a quella del capanno-attrezzi, una superficie massima di mq. 10, deve essere posto in adiacenza al deposito attrezzi;
 - è consentito il posizionamento di piastrelle, solo appoggiate al terreno e non cementate esclusivamente sotto il pergolato o, in mancanza di quest'ultimo, comunque per una superficie sempre inferiore a mq. 10;
 - è consentito, nel periodo dal 15 ottobre al 30 marzo, il posizionamento di una serra a tunnel avente altezza massima equivalente all'altezza della rete di recinzione, decorso detto periodo può essere mantenuta la struttura in ferro ma dovrà essere eliminato il telo di copertura in plastica; tutte le serre dovranno essere posizionate nello stesso senso in direzione nord/sud;
 - è consentita la presenza di una fossa avente dimensioni massime di mt. 1 x mt. 0,50 e profondità di circa 30-40 cm. da utilizzare per il compost ma non per il deposito di letame che comunque non potrà mai essere stoccato all'interno dell'area assegnata.
6. Nell'area assegnata non potranno essere ricoverati né tenuti in forma stabile animali e non potrà esservi svolta alcuna forma d'allevamento.

Art. 10

Riconsegna dell'orto

1. L'assegnatario dovrà provvedere alla riconsegna dell'orto:
 - Allo scadere del periodo di assegnazione.
 - Nelle ipotesi di cui all'Art. 10 del presente Regolamento.
 - L'orto dovrà essere riconsegnato entro 15 giorni dalle predette circostanze.
 - In caso di decesso dell'assegnatario l'onere della riconsegna dell'orto spetterà all'erede.
 - L'area dovrà essere riconsegnata sgombra da persone e/o cose e in adeguato stato manutentivo.
 - Nel caso di colture in corso non potrà accamparsi alcun diritto né esigere indennizzo dal Comune di Terracina o dal subentrante. Tali colture non dovranno essere rimosse né danneggiate.
2. Il Comune di Terracina non risponderà dei danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti relativi a fatti connessi direttamente o indirettamente al lotto assegnato, o/e ai prodotti coltivati, o/e alle attrezzature. Il Comune di Terracina resterà pertanto sollevato da ogni responsabilità in merito.

Art. 11

Decadenza e revoca della assegnazione

1. L'assegnazione dell'orto decadrà, automaticamente:
 - Nel caso in cui l'assegnatario, fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione civile o penale nei confronti del trasgressore, sia frutto di dichiarazione mendace sul proprio stato e che abbia dato adito all'assegnazione dell'area;
 - Il conduttore abbia spostato la propria residenza in un altro Comune;
 - In ogni altro caso in cui, a seguito di controlli effettuati non siano più possedute le condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione;
 - in caso di mancato pagamento del canone annuo ai sensi del precedente articolo 6.
2. L'assegnazione potrà essere revocata, con atto dirigenziale e previa diffida, per le inadempienze o violazioni a quanto indicato nei precedenti articoli 6, 7 e 8. L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, previo apposito preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento o indennità spetti all'assegnatario.

Art. 12

Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dal Comune di Terracina sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti.
2. Le eventuali innovazioni, pena la decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.